Art. 218 Spese della mediazione

1 Le spese della mediazione sono a carico delle parti.

2 Nelle cause non patrimoniali in materia di filiazione le parti hanno diritto alla gratuità della mediazione se:

a. non dispongono dei mezzi necessari; e

b. la mediazione è raccomandata dal giudice.

3 Il diritto cantonale può prevedere altre agevolazioni in materia di spese.